



COMUNE DI FORNO CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 29/11/2021

INDICE

Art. 1 - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 - Costituzione del fondo

Art. 5 - Criteri di ripartizione del fondo

Art. 6 - Erogazione delle somme

Art. 7 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Art. 8 - Disciplina transitoria

Art. 1

Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del [Decreto Legislativo 50/2016](#), relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.

2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi

3. Il regolamento si applica relativamente alla programmazione e esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che vengono qualificate come lavori, forniture o servizi ordinari.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio,

3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) responsabile unico del procedimento nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
- d) e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) personale della centrale unica di committenza.

4. E' escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

5. Il dirigente o responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il

RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.

6. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.

7. Nell'individuazione del personale interessato il dirigente/responsabile assicura, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.

8. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento;
- c) il termine per l'attuazione degli interventi;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
- f) gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.

9. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 3

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Restano sempre esclusi dall'incentivo:

- le attività manutentive ordinarie e straordinarie, salvo quelle di particolare complessità (*Corte dei Conti, Sez. Aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG*);

- gli affidamenti diretti di lavori, le procedure di acquisizione servizi e beni di consumo ordinari, e comunque di importo inferiore ad € 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa;
 - le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA) e le acquisizioni di forniture affidate direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice qualora mancanti di progetto della prestazione.
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4

Costituzione del fondo

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi del personale non soggetti a ribasso, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi.
- L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state generate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. verrà liquidato agli aventi titolo solo se le stesse comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. In questo caso, il compenso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
Fino ad 1.000.000,00 di euro	2%
Oltre 1.000.000,00 di euro e fino a soglia comunitaria	1,8% sulla parte eccedente il 1.000.000,00 di euro
Oltre soglia comunitaria	1,2% sulla parte eccedente la soglia comunitaria

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
Fino a soglia comunitaria	1,8%
Oltre soglia comunitaria	1,6%

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 5

Criteria di ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento è ripartito come segue:
 - **20%** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
 - **80%** da ripartire tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, secondo le seguenti aliquote e percentuali:

LAVORI

- 5% redazione ed aggiornamento del programma triennale dei LL.PP.
- 5% definizione eventuali procedure espropriative
- 5% verifica preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice)
- 50% al responsabile del procedimento
- 20% al personale che si occupa delle attività tecnico/amministrative Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) ed espletamento attività amministrativa necessaria alla definizione del procedimento
- 5% direzione lavori
- 5% collaudo tecnico amministrativo o certificazione di regolare esecuzione
- 5% collaudo statico

SERVIZI E FORNITURE

- 5% programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi
- 20% al personale che si occupa delle attività tecnico/amministrative Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) ed espletamento attività amministrativa necessaria alla definizione del procedimento
- 25% direzione dell'esecuzione del contratto
- 5% verifica di conformità
- 45% responsabile del procedimento

2. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte interamente, in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, costituiscono economie.

3. La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amministrativi sarà disposta dal responsabile del servizio.

4. Le singole quote di competenza sono cumulabili tra loro, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Art. 6

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3) del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2), l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Nel caso di cui al comma 3), fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economie di bilancio.

Art. 7

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il responsabile competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1), il responsabile del procedimento propone al responsabile competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:**
 - il responsabile competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile competente assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:**

- il responsabile del procedimento documenta al responsabile competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile competente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al responsabile competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile competente assume la determinazione di liquidazione.

Art. 8

Disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 124 del 03 ottobre 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli interventi avviati (relativamente alle fasi procedurali già espletate) si applicano le norme del Regolamento Comunale in vigore, approvato con deliberazione G.C. n. 124 del 03 ottobre 2014.
3. Si precisa che, per la fase transitoria, è da prevedere l'accantonamento del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, nonché per la formazione professionale attinente alla normativa dei Lavori Pubblici.